

## VERBALE DI ACCORDO

In data 16 dicembre 2017,

tra

BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, anche "CARIGE"), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige (di seguito, anche "GRUPPO")

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo e gli Organismi Sindacali aziendali delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

si è convenuto quanto segue.

In relazione a quanto previsto dal Verbale di Accordo sottoscritto tra le Parti in pari data, a favore dei lavoratori/lavoratrici a full-time ovvero a part-time di durata superiore alle 25 ore settimanali che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà secondo le previsioni del suddetto Verbale di Accordo in una delle date indicate all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) o d) di detto Verbale di Accordo, è riconosciuta la possibilità di fruire, su base volontaria, e comunque laddove compatibile con le esigenze aziendali, di una fra le due misure alternative di seguito indicate:

1. fruizione di un periodo di part-time verticale ciclico, con distribuzione omogenea del trattamento economico.

Quanto precede, con riferimento agli ultimi:

- 6 mesi di servizio, nel caso di accesso al Fondo di Solidarietà a decorrere dall'1/1/2019;
- 12 mesi di servizio, nel caso di accesso al Fondo di Solidarietà a decorrere dall'1/7/2019, ovvero dall'1/12/2019,

nei termini di seguito indicati.

- Lavoratori/lavoratrici che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a decorrere dall'1/1/2019
  - a) per i primi 4 mesi: prestazione lavorativa a tempo pieno, secondo l'orario settimanale contrattuale;
  - b) per i successivi 2 mesi: esonero dalla prestazione lavorativa.
- Lavoratori/lavoratrici che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a decorrere dall'1/7/2019, ovvero dall'1/12/2019
  - a) per i primi 8 mesi: prestazione lavorativa a tempo pieno, secondo l'orario settimanale contrattuale;
  - b) per i successivi 4 mesi di servizio: esonero dalla prestazione lavorativa.

Per l'intero periodo previsto in argomento (6 mesi ovvero 12 mesi, a seconda dei casi), il lavoratore/lavoratrice interessato percepirà un trattamento pari al 70% della retribuzione contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero, fatta eccezione unicamente per l'ultimo mese di servizio, relativamente al quale il lavoratore/lavoratrice percepirà il 100% della retribuzione contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero.

Con riferimento al periodo in argomento:

- ai lavoratori/lavoratrici interessati spetta un numero di permessi per ex festività corrispondente al numero delle giornate di ex festività che ricorrono nel periodo di cui alla lettera a) del comma che precede;

- per quanto concerne le ferie, il periodo spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di cui alla lettera b) dell'articolo che precede.

La disciplina recata dalla presente numero 1. potrà trovare applicazione subordinatamente all'esito positivo degli specifici approfondimenti che verranno al riguardo condotti da parte dell'Azienda, con particolare riguardo al profilo concernente la relativa coerenza con il complessivo quadro normativo in materia;

2. applicazione del seguente regime:

- Lavoratori/lavoratrici che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a decorrere dall'1/1/2019

Con riferimento al periodo degli ultimi 6 mesi di servizio:

- a) per i primi 5 mesi: trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di 25 ore settimanali;
- b) per il successivo mese: riconoscimento di un periodo di congedo di cui all'articolo 57 del CCNL 31/3/2015.

- Lavoratori/lavoratrici che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a decorrere dall'1/7/2019, ovvero dall'1/12/2019

Con riferimento al periodo degli ultimi 12 mesi di servizio:

- a) per i primi 9 mesi: trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di 25 ore settimanali;
- b) per i successivi 3 mesi di servizio: riconoscimento di un periodo di congedo di cui all'articolo 57 del CCNL 31/3/2015.

Per l'intero periodo previsto dalle lettere b) di entrambi i punti che precedono, il lavoratore/lavoratrice interessato percepirà un trattamento pari a 2/3 della retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, fatta eccezione unicamente per l'ultimo mese di servizio, relativamente al quale il lavoratore/lavoratrice percepirà il 100% della retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.

Con riferimento al periodo di cui trattasi:

- ai lavoratori/lavoratrici interessati spetta un numero di permessi per ex festività corrispondente al numero delle giornate di ex festività che ricorrono nei periodi di cui alle lettere a) che precedono del presente punto 2.;
- per quanto concerne le ferie, il periodo spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di cui alle lettere b) che precedono del presente punto 2.

L'Azienda dichiara il presente Verbale di Accordo sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

**BANCA CARIGE S.p.A.**  
**(anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige)**

**FABI**

**FIRST/CISL**

**FISAC/CGIL**

**UILCA**

**UNISIN/FALCRI-  
SILCEA-SINFUB**